

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS 36/2023
FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA
FORNITURA DI CONSUMABILI DA LABORATORIO CHIMICO, FISICO,
MICROBIOLOGICO E PRODOTTI PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITA'
DELL'ARIA PER LA DURATA DI MESI 48**

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS 36/2023 FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI DA LABORATORIO CHIMICO, FISICO, MICROBIOLOGICO E PRODOTTI PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA PER LA DURATA DI MESI 48 1

1. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1 La piattaforma telematica di negoziazione	4
1.2 Dotazioni tecniche	5
1.3 Identificazione	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
2.1 Documenti di gara	6
2.2 Chiarimenti.....	7
2.3 Comunicazioni.....	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E DURATA	7
3.1 Oggetto	7
3.2 Durata.....	8
La durata dell'Accordo Quadro, ovvero il periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà stipulare i Contratti Attuativi (di seguito anche "Ordinativo" o "Ordine di Fornitura"), decorrente dalla stipula del contratto di adesione all'Accordo Quadro con ciascuno degli Operatori Economici individuati, è pari a mesi 48 (quarantotto).....	8
3.3 Importo	8
4. REVISIONE PREZZI	8
5. CARATTERISTICHE DELL'ACCORDO QUADRO	8
5.1 Criterio di aggiudicazione.....	8
5.2 Graduatoria	9
5.3 Confronto competitivo	9
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	10
7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	11
8. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	12
8.1 Requisiti di idoneità professionale	12
8.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria	13
8.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale	13
8.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazione di imprese di rete, GEIE	13
8.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, Consorzi di imprese artigiane, Consorzi stabili.....	14
9. AVVALIMENTO	14
10. SUBAPPALTO	15
11. GARANZIA PROVVISORIA.....	15
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	17
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	18
13.1 Regole per la presentazione delle offerte.....	18
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	19
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	20
15.1 Domanda di partecipazione, eventuale procura e imposta di bollo.....	20
15.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del Decreto legislativo 12 gennaio 2019 , n. 14	21
15.3 Dichiarazioni da rendere nel DGUE.....	21
15.4 Documentazione in caso di avvalimento	22

15.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati	22
16 BUSTA ECONOMICA - OFFERTA TECNICO-ECONOMICA	24
17 SVOLGIMENTO delle OPERAZIONI DI GARA	25
18 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	26
19 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICO-ECONOMICa	26
20 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	26
21 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO di adesione	27
22 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	28
23 CODICE DI COMPORTAMENTO	29
24 ACCESSO AGLI ATTI	29
25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	29
26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	30

PREMESSE

Con Determinazione a contrarre n. 670 del 24/09/2026 Arpa Piemonte (di seguito anche "Amministrazione Aggiudicatrice" o "Stazione Appaltante" o "Agenzia"), ha disposto l'indizione della procedura ad oggetto: *Procedura aperta ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs 36/2023 finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di consumabili da laboratorio chimico, fisico, microbiologico e prodotti per il monitoraggio della qualità dell'aria per la durata di mesi 48*

L'Accordo Quadro è sottoscritto con tutti gli Operatori Economici (di seguito anche "Offerente" o "Concorrente" o "Ditta Fornitrice" o "Fornitore" o "Appaltatore"), che abbiano formulato offerta per uno o più prodotti di cui all'elenco *Lista di fornitura (Allegato al Capitolato speciale d'appalto)* e che siano regolarmente iscritte nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed in possesso della certificazione dei sistemi di gestione per la qualità ISO 9001:2015.

Ai sensi dell'articolo 25 Codice dei Contratti pubblici (di seguito anche D.lgs. 36/2023) la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto gestito da Aria Lombardia – SINTEL (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/> accesso operatori economici" e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La documentazione di gara sarà altresì pubblicata sul sito istituzionale di Arpa Piemonte al seguente link: <https://bandi.arpa.piemonte.it/>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio del prezzo più basso calcolato per ogni singolo prodotto sull'unità di misura.

La durata del procedimento è prevista pari a mesi 9 dalla pubblicazione del bando,

Il luogo di consegna delle forniture sono le sedi Arpa ubicate nella Regione Piemonte

Codice NUTS ITC1

CPV: 33793000-5 - Articoli di vetro per laboratorio

19520000-7 - Prodotti di plastica

3019000-7 macchinari attrezzature forniture varie

CIG ACCORDO QUADRO BD22887B28

Relativamente agli obblighi di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., si precisa che, in riferimento all'appalto in oggetto, l'importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. In caso di rischi attualmente non previsti e non prevedibili, prima dell'esecuzione della fornitura verranno applicati i disposti dell'art. 26 del predetto decreto.

La Responsabile del progetto, ai sensi dell'articolo 15 del Codice dei Contratti, è la Dirigente Responsabile della Struttura semplice Coordinamento Laboratori Dott.ssa Laura Erbetta

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Dott. Massimo Boasso Dirigente Responsabile della Struttura semplice Ufficio Acquisti beni e servizi.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS -electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei manuali che riportano le Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza. Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Per partecipare alla gara, il Concorrente dovrà presentare la propria offerta in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale, utilizzando la piattaforma digitale messa a disposizione dall'Agenzia sul proprio profilo committente.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La piattaforma telematica è disponibile al seguente link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/>.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni Operatore Economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nelle sezioni "Libreria Documentale" e "Guida" della Piattaforma telematica, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un *personal computer* conforme agli standard aggiornati di mercato, con

connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;

- b) disporre di un'identità digitale (SPID) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; la piattaforma utilizzata da Arpa Piemonte non richiede accesso tramite SPID. In caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'Operatore Economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'Operatore Economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'Operatore Economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni Operatore Economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate secondo le modalità indicate nella sezione "Strumenti di supporto" della piattaforma stessa.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

Disciplinare di gara corredato di:

- Allegato 1 "Domanda partecipazione e procura"
 - Allegato 1**bis** "Dichiarazione assolvimento bollo"
 - Allegato 2 "DGUE Request formato xml"
- (Documento di gara unico europeo prodotto dal sistema);

- Allegato 3 “Capitolato speciale” corredato dell’Allegato “Lista di fornitura” e n.1 disegno provettone (cod. MAT1286)
- Allegato 4 “Dichiarazione offerta economica”
- Allegato 4A “Dettaglio tecnico-economico”
- Allegato 5 “Schema contratto”
- Allegato 6 “Patto di integrità”
- Allegato 7 “Modello Privacy”

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul sito istituzionale della stazione appaltante al seguente link: <https://bandi.arpa.piemonte.it/> e sulla piattaforma <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/>.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti **da inoltrare almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte** in via telematica attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD telematica e sul sito istituzionale.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E DURATA

3.1 Oggetto

La procedura è costituita da un unico lotto unico di prodotti specifici, materiali di consumo e ricambistica destinata al parco strumentale di media e alta tecnologia di Arpa Piemonte riconducibili alle seguenti categorie:

CATEGORIE	DESCRIZIONE (a titolo esemplificativo e non esaustivo)
<i>Cromatografia (cod. VLS, ASC, APC, ASM, MAT)</i>	<i>Siringhe, vials, setti, tappi e ghiere</i>

<i>Filtrazione (cod. FIL, MAT e PCR)</i>	<i>Filtri per siringa, carta da filtro, membrane filtranti, ditali</i>
<i>Materiale vario (cod. MAT MAM MAU, PCR)</i>	<i>Sacchetti, buste, pinzette, tubi, dosatori per bottiglie, detersivi, detergenti, disinfettanti e accessori vari</i>
<i>Plasticheria (cod. MAT, MAM, PCR, PNT)</i>	<i>Pipette, bottiglie, matracci, piastre, provette, puntali, vaschette, contenitori, becher</i>
<i>Vetreria (cod. MAT, PCR)</i>	<i>Vetrini, becher, matracci, bottiglie, cilindri, cristallizzatori, imbuti, palloni, pipette</i>
<i>Monitoraggio qualità aria (cod. AIR)</i>	<i>Fiale, cartucce</i>

Con gli Operatori Economici ammessi alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, Arpa Piemonte potrà concludere Contratti Attuativi (di seguito anche "Ordini" o "Ordinativi di fornitura"), definendo il fabbisogno, nel rispetto delle condizioni fissate nel presente Capitolato e suoi allegati.

3.2 Durata

La durata dell'Accordo Quadro, ovvero il periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà stipulare i Contratti Attuativi (di seguito anche "Ordinativo" o "Ordine di Fornitura"), decorrente dalla stipula del contratto di adesione all'Accordo Quadro con ciascuno degli Operatori Economici individuati, è pari a mesi 48 (quarantotto).

Non sono previsti opzioni e rinnovi.

L'Accordo Quadro si intende concluso allo scadere della durata contrattualmente prevista e, in ogni caso, al raggiungimento dell'importo complessivo stabilito, anche qualora ciò avvenga prima della scadenza dell'Accordo.

3.3 Importo

L'importo complessivo dell'Accordo Quadro, dato dalla somma dei singoli Contratti Attuativi è:

L'importo complessivo dell'Accordo Quadro, dato dalla somma dei singoli Contratti Attuativi, è pari a **710.000,00 (settecentodiecimila/00) euro**, IVA esclusa.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è **pari a Euro 0,00**.

Ai sensi dell'art.11, comma 2, del D.lgs. 36/2023 il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore applicato per il seguente appalto è: "Commercio".

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante fornendo dichiarazione di medesime garanzie e tutele

L'appalto è finanziato con fondi della Stazione Appaltante.

4. REVISIONE PREZZI

Si rimanda a quanto indicato nell'art 13 del capitolato speciale d'appalto.

5. CARATTERISTICHE DELL'ACCORDO QUADRO

5.1 Criterio di aggiudicazione

L'Accordo Quadro è sottoscritto con tutti gli Operatori che abbiano formulato **offerta per uno o più prodotti** di cui all'elenco "Lista di fornitura" (*Allegato al Capitolato speciale d'appalto*) e che siano regolarmente iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed in possesso della certificazione dei sistemi di gestione per la qualità ISO 9001:2015.

Questa Stazione Appaltante, per la procedura in oggetto, verificherà preliminarmente la documentazione amministrativa di tutti gli Operatori Economici che avranno presentato offerta, per accertare il possesso dei requisiti di ammissione all'Accordo Quadro.

Si procederà pertanto con la seconda seduta pubblica per l'apertura dell'offerta tecnico-economica.

Al fine di velocizzare la verifica di congruità tecnica ed il conseguente affidamento della procedura, la verifica tecnica sui prodotti offerti avverrà a cura della competente Struttura di Arpa Piemonte, solo nei confronti dell'Operatore Economico che ha presentato il prezzo più basso riferito all'U.M. per ogni prodotto.

In caso di esclusione per non conformità tecnica di un prodotto, si procederà alla valutazione tecnica dell'offerta presentata dell'Operatore Economico che segue in graduatoria, scorrendo la medesima finché non si giungerà all'individuazione della prima offerta idonea.

Verificato il rispetto dei requisiti previsti sul capitolato speciale d'appalto e suoi allegati, in particolare quanto indicato all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, Caratteristiche della fornitura e specifiche tecniche,

Qualora per la stessa tipologia di prodotto/codice articolo Arpa siano presentate più offerte da parte dello stesso Operatore Economico, l'offerta sarà considerata plurima e verrà esclusa.

Non saranno ammesse offerte parziali, indeterminate,quivoche, condizionate o comunque recanti eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura relativamente alle condizioni di gara e/o di appalto.

Nessun compenso o rimborso spese spetterà ai concorrenti per la redazione delle offerte e per gli adempimenti previsti in corso di svolgimento della procedura.

L'Agenzia si riserva la facoltà, qualora ricorrano motivi di opportunità e convenienza, di non procedere all'aggiudicazione; in tal caso, i concorrenti non potranno pretendere compensi, risarcimenti, indennizzi e rimborsi spese o altre utilità.

L'Offerente è obbligato alla propria offerta per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Il dettaglio tecnico-economico dovrà essere redatto con le modalità di cui all'articolo 16.

Con l'aggiudicazione saranno individuati gli Operatori Economici ammessi a sottoscrivere l'Accordo Quadro. A seguito della sottoscrizione dell'accordo e nel periodo di validità dello stesso, saranno stipulati specifici contratti/ordinativi di fornitura per ciascun articolo o gruppi di articoli aggiudicati a ciascun Operatore Economico.

Limitatamente ai prodotti (vedi allegato al capitolato speciale d'appalto "lista fornitura") per i quali nella descrizione è indicata la dicitura "SI RICHIEDE CAMPIONATURA", alla prima ditta in graduatoria, sarà richiesta una campionatura pari a 5÷10 pz per ciascun codice prodotto elencato nella Lista di fornitura al fine di verificarne la conformità prima della stipula del contratto e, nel caso dei puntali, la compatibilità con le micropipette attualmente in uso presso il laboratorio. La sede di consegna sarà fornita alla Ditta che dovrà provvedere ad inviare la campionatura entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta.

5.2 Graduatoria

Nel redigere la graduatoria si seguiranno i seguenti criteri:

- con l'operatore economico che avrà proposto il prezzo più basso calcolato per ogni singolo prodotto sull'unità di misura e tecnicamente conforme.
- In caso di parità di prezzo e di idoneità tecnica, verrà richiesta ulteriore quotazione agli Operatori Economici offerenti e, qualora si verificasse nuovamente parità di offerta, si procederà al sorteggio.

5.3 Confronto competitivo

Sarà riaperto il confronto competitivo tra gli Operatori facenti parte dell'Accordo Quadro qualora, durante la durata dell'Accordo Quadro:

- un prodotto non risulti più necessario alle esigenze dell'Agenzia e debba essere sostituito;
- emerga la necessità di acquisire un prodotto riconducibile per uso e caratteristiche a quelli oggetto del presente Accordo Quadro, non presente nella Lista di fornitura (*Allegato al Capitolato speciale d'appalto*);
- qualora un prodotto oggetto della fornitura sia stralciato dalla graduatoria (cfr. Art. 3.1 Capitolato) e non sia possibile scorrere la graduatoria.
- La riapertura del confronto competitivo avverrà sulla piattaforma telematica oppure tramite posta elettronica certificata (PEC). All'esito del confronto competitivo l'Agenzia provvede all'eventuale aggiornamento dei prodotti aggiudicati. L'inserimento di nuovi prodotti nella Lista di fornitura a seguito della stipula dell'Accordo Quadro non comporta alcuna variazione della durata, dell'importo e delle condizioni contrattuali dell'Accordo Quadro stesso.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati o consorzi ai sensi dell'art. 65 del D.lgs. 36/2023.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei Contratti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il termine stabilito in apposita comunicazione, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi

- requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

8. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

8.1 Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000,

n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

8.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Il Concorrente deve aver conseguito un fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara pari ad **almeno € 355.000,00 trecentocinquantacinquemila/00) o.f.e.**

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

8.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

a) Il Concorrente deve essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore pertinente all'oggetto della gara.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione Aziendale alle norme succitate, rilasciati da organismi accreditati.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma **UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1** per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

L'Operatore Economico che non ha la possibilità di ottenere la documentazione a comprova dei requisiti entro il termine richiesto, per causa a sé non imputabile, può presentare altri mezzi di prova idonei a dimostrare che le misure adottate sono equivalenti a quelle richieste, che sarà discrezione dell'Agenzia valutare idonee.

b) Esecuzione negli ultimi 10 anni dalla data di pubblicazione della gara di forniture analoghe di consumabili per strumentazione di importo minimo pari ad almeno € 275.000,00 duecentosettantacinquemila/00) o.f.e.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

8.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazione di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 8.1. deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 8.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico professionale

I requisiti di cui al paragrafo 8.3 punti a) e b) devono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

8.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, Consorzi di imprese artigiane, Consorzi stabili

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 8.1. deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

9. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui ai punti 7.2 e 7.3 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'Impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti nel paragrafo 7 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al paragrafo 8 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche premiale o misto.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro ... *[indicare il numero dei giorni previsti]* giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

10. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari all'**1% (uno per cento) dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro posto a base di gara**, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 106 comma 1) del D.lgs. 36/2023 e precisamente per un importo di **Euro 7.100,00** costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui al comma 8 del medesimo articolo;

La riduzione all'1% è motivata dalla **tipologia della presente procedura (Accordo Quadro)** che non comporta obblighi esecutivi immediati, ma disciplina condizioni generali per successivi affidamenti (contratti attuativi).

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del Concorrente sotto forma di cauzione o fideiussione:

CAUZIONE: è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, sul c/c bancario intestato ad Arpa Piemonte IBAN: IT 19 W 02008

01033 000040783853 presso Istituto Unicredit S.p.A. Ag. Via XX Settembre 31, Torino, ovvero PagoPA.

FIDEIUSSIONE può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente; indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La garanzia fideiussoria deve:

- a)** contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
- b)** essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese Retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) c) d) del Codice dei Contratti, al solo consorzio;
- c)** essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d)** avere **validità per 180 (centottanta) giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;
- e)** prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f)** essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice dei Contratti, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 30 (trenta) giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria

del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
 - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
- d. Riduzione del 10 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni **UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015** Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo **pari ad Euro 77,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 raggiungibile al seguente indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **12:00 del giorno 05 novembre 2026** a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del Concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

In fase di caricamento delle offerte, Sintel applica il controllo sulla dimensione dei file che vengono "caricati" in PAD (upload), attraverso gli appositi campi.

In ciascun campo a disposizione per l'upload, è consentito il caricamento di documenti (file, anche sotto forma di cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti), ed inferiori ai 100 Mbyte.

Nel caso di invio di comunicazioni tramite la PAD, le dimensioni massime dei file allegati alla funzionalità di messaggistica interna di Sintel non devono superare complessivamente i 30 Mbyte.

13.1 Regole per la presentazione delle offerte

L' "**OFFERTA**" è composta da:

- **BUSTA AMMINISTRATIVA - Documentazione amministrativa;**
- **BUSTA ECONOMICA - Offerta tecnico-economica.**

L'Operatore Economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il Concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il Concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun Concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione mediante ricevimento di PEC dai gestori della PAD.

La Piattaforma consente al Concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il Concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo sul Soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il Concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del Concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;

- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine non superiore a 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Operatore Economico inserisce sulla Piattaforma all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/>, sezione "Login SINTEL", la seguente documentazione:

- 1) Allegato 1 "Domanda partecipazione ed eventuale procura";
- 2) Allegato 1bis "Dichiarazione assolvimento bollo";
- 3) Allegato 2 "DGUE Response (Documento di gara unico Europeo) **Da allegare sia in formato xml che in formato pdf**
- 4) Garanzia provvisoria;
- 5) Documentazione in caso di concordato preventivo di cui al punto 15.3;
- 6) Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.4;
- 7) Documentazione ulteriore per i soggetti associati di cui al punto 15.5;
- 8) Allegato 6 "Patto di integrità";
- 9) Allegato 7 "Modello Privacy"

15.1 Domanda di partecipazione, eventuale procura e imposta di bollo

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all' "Allegato 1" al presente Disciplinare.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione

richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e. bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del Decreto legislativo 12 gennaio 2019 , n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 Dichiarazioni da rendere nel DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Caricamento DGUE Response IN PIATTAFORMA SINTEL

L'operatore economico, una volta effettuato l'accesso alla Piattaforma, dal Tab "Procedure" cliccando sul link "Compila DGUE" viene indirizzato nella pagina dedicata al processo di creazione dell'eDGUE Response.

Cliccando su "Leggi Request/Response" ed allegando il file DGUE Request.xml fornito dalla Stazione Appaltante potrà visualizzare e leggere il DGUE.

Cliccando sul tasto "Compila DGUE Response" sarà richiesto all'operatore economico di caricare il file eDGUE Request prodotto dalla Stazione Appaltante in formato xml e procedere alla compilazione.

Per ulteriori informazioni sulla compilazione del modulo si rimanda alla consultazione dei manuali d'uso disponibili all'interno della Piattaforma Sintel.

15.4 Documentazione in caso di avalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;

la dichiarazione di avalimento;

il contratto di avalimento

15.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun Concorrente, attestante:

- a. a quale Operatore Economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice dei Contratti conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun Concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale Concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice**
- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

Nel caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190:

di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

(o, in alternativa,)

di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

Nel caso di adozione di misure di self-cleaning:

di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa,)

di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning indicandone le motivazioni e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale:

- data del provvedimento di ammissione al concordato e da chi è stato emesso;
- in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. (La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice)

che è stato emesso il provvedimento indicandone il tipo di provvedimento:

sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) data di emissione e da chi è stato emesso;

di non partecipare a più di un consorzio stabile;

di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

di partecipare in più di una forma, indicando quale e inserendo nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente indicato che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

16 BUSTA ECONOMICA - OFFERTA TECNICO-ECONOMICA

L'Operatore Economico inserisce tutta la documentazione relativa all'offerta tecnica e all'offerta economica all'interno della medesima "busta economica" presente sulla Piattaforma Digitale.

Qualora l'Operatore visualizzi la "busta tecnica" si precisa che all'interno della stessa non dovrà essere inserita alcuna documentazione. Ove all'interno della piattaforma all'Operatore sia richiesto di inserire un valore economico, indicare 1.

1. L'offerta tecnico-economica è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere a pena di esclusione :

I prodotti offerti dovranno essere sempre accompagnati da **scheda tecnica e/o certificato d'analisi**, ove previsto, di ogni prodotto offerto: tale documentazione dovrà indicare in modo chiaro il codice Arpa al quale la medesima fa riferimento, il codice ditta del prodotto offerto, il nome del prodotto e tutte le specifiche tecniche, così come indicate nella descrizione dell'articolo richiesto. Per ogni prodotto offerto si richiede preferibilmente un unico file contenente scheda tecnica e/o certificato di analisi (es. per 10 prodotti diversi offerti produrre 10 file distinti anche se gli stessi sono contenuti in un file in formato .zip).

2. Offerta tecnico-economica predisposta secondo i modelli resi disponibili dall'Agenzia ("Allegato 4" e "Allegato 4/A"). L'"Allegato 4/A" dovrà contenere le informazioni e i prezzi relativi ai prodotti per cui si propone offerta, essere compilato in tutte le sue parti e presentato sia in formato PDF/A, firmato digitalmente, sia in formato Excel. Nella compilazione dell'"Allegato 4/A" in caso di incongruenza tra prezzo a confezione e prezzo unitario per unità di misura, salvo errore materiale palesemente riconoscibile, prevarrà l'indicazione del prezzo unitario e si provvederà a rettificare il prezzo a confezione. L'unità di misura richiesta per la presentazione dell'offerta è vincolante, pertanto, nel presentare offerta, l'Operatore Economico dovrà rispettare l'unità di misura richiesta nell'"Allegato 4/A". Qualora il prezzo offerto venga tarato su unità di misura diversa da quella richiesta, l'offerta non sarà tenuta in considerazione. I confezionamenti indicati si riferiscono a quanto acquistato nel tempo dall'Agenzia, tali indicazioni sono da ritenersi **NON VINCOLANTI**. Il prezzo all'unità di misura dovrà essere indicato con un massimo di 4 (quattro) cifre decimali, in caso di importi con più di 4 (quattro) decimali si procederà al troncamento alla quarta cifra decimale senza operare arrotondamenti.

3. una dichiarazione firmata contenente i dettagli di offerte (schede tecniche) coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali **eventuali parti dell'offerta sono da secretare**

Per i dettagli sulle modalità e tipologia di presentazione e compilazione dell'offerta tecnico-economica, si rimanda nello specifico, a quanto previsto all'art 2 del capitolato tecnico **"CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA E SPECIFICHE TECNICHE"** ed in particolare alla **tabella denominata specifiche tecniche**

Si precisa inoltre quanto segue:

- Nel caso di presentazione di testi, cataloghi o *depliants* contenenti indicazioni relative anche a prodotti e/o servizi diversi da quelli offerti, dovrà essere consentita, mediante inequivoca evidenziazione, l'individuazione di quelli offerti con l'indicazione del Codice Arpa. I certificati di qualità (ad es. i certificati di sterilità ove previsti), se forniti come esempio di conformità tecnica, dovranno essere uguali a quelli dei prodotti di seguito acquistati.
- Nell'offerta tecnico-economica dovranno essere indicati i **costi relativi alla sicurezza, specifici per la fornitura oggetto della presente procedura**. Si precisa che tali costi non sono quelli derivanti da eventuali interferenze ma rappresentano la quota degli oneri generali aziendali di sicurezza in relazione alla presente procedura, cioè i costi che derivano dall'adozione di tutte le misure necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (ad es. i costi per le visite mediche di controllo, per la sostituzione di apparati obsoleti e non conformi alle disposizioni normative in vigore, per gli eventuali DPI, per i corsi sulla sicurezza, per la rimozione di eventuali rischi presenti nei luoghi di lavoro etc.).

17 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione telematica ha luogo il giorno 05.11.2026 alle ore 14.00.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la PAD

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la PAD almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

Trattandosi di procedura da svolgersi in modalità telematica alle sedute pubbliche potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto attraverso l'applicativo Teams.

I concorrenti che intendono assistere alle sedute pubbliche di gara dovranno inviare richiesta di partecipazione prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte al seguente indirizzo e-mail acquisti@arpa.pec.piemonte.it indicando oggetto della procedura, ragione sociale, indirizzo e-mail e a quali sedute intendono partecipare, in modo da poter inserire i nominativi nell'applicativo Teams.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- dell'offerta tecnico-economica;

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

18 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il responsabile di fase accede alla documentazione amministrativa di ciascun Concorrente, mentre l'offerta tecnico-economica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.
- d) Attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICO-ECONOMICA

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche *sono* comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il Responsabile di fase procede all'apertura delle offerte tecnico-economiche presentate e trasmette il tutto al RUP della procedura per gli adempimenti di competenza, in particolare esame della documentazione tecnica dei prodotti con il prezzo più basso, valutandone l'idoneità tecnica e provvedendo alle verifiche di cui all'articolo 16. Delle attività svolte, il RUP redigerà apposito verbale relativo alla congruità tecnica.

Gli esiti della valutazione sono pubblicati sulla Piattaforma.

Le eventuali esclusioni dalla gara sono comunicate ai Concorrenti entro cinque giorni dalla loro adozione.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche il responsabile di fase provvede a comunicare tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche

ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

21 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO DI ADESIONE

All'esito delle operazioni di cui sopra sarà formulata la proposta di aggiudicazione consistente nell'elenco di tutte le offerte, evidenziando quelle ammesse sulla base dell'idoneità tecnica, stilando una graduatoria con le modalità di cui al paragrafo 5.2 del presente disciplinare di gara. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

I prodotti offerti dovranno essere sempre accompagnati da SCHEDA DI SICUREZZA redatta in conformità alla normativa vigente ove prevista. Il nome del file della scheda di sicurezza dovrà riportare il codice prodotto assegnato da Arpa.

Limitatamente ai prodotti per i quali nella descrizione è indicata la dicitura "SI RICHIEDE CAMPIONATURA", si rimanda nello specifico, a quanto previsto all'art 2 del capitolato tecnico "CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA E SPECIFICHE TECNICHE" ed in particolare alla tabella denominata specifiche tecniche.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto di adesione all'accordo quadro è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può

essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto di adesione all'accordo quadro, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

In merito allo svincolo della garanzia definitiva, si rimanda a quanto indicato all'art 11 del capitolato tecnico.

Se la stipula del contratto di adesione all'accordo quadro non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto di adesione all'accordo quadro non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'Aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d) del Codice dei Contratti.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'Aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice dei Contratti.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.

L'Aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.18, comma 10) del Codice dei Contratti, secondo il valore determinato nella tabella A annessa all'Allegato I.4.

Nei casi di cui all'art. 124 comma 1 del Codice dei Contratti la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

22 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 (cinquecento/00) a 3.000,00 (tremila/00) euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

23 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *nonché* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione Appaltante: <https://www.arpa.piemonte.it/istituzionale/amministrazionetrasparente/disposizioni-general/atti-general>

24 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita attraverso la sezione "Documentazione di gara" presente nella piattaforma.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi; la disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati mediante l'area "Comunicazioni procedura" della piattaforma.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di 10 giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Torino.

26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione complessiva dell'intera procedura di gara e l'eventuale stipula e gestione del contratto, nonché per l'archiviazione degli stessi; i diritti dell'interessato, ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), nonché da 15 a 21 del Regolamento UE n. 2016/679, sono esercitabili come dettagliato alla pagina presente al seguente link: www.arpa.piemonte.it/privacy.

Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale.

Responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile della Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi, nell'ambito del cui ufficio i dati verranno custoditi e trattati, anche tramite incarico agli addetti degli uffici stessi.

L'appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso nel corso dell'esecuzione del contratto, non divulgandoli in alcun modo né utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla partecipazione alla gara ed all'esecuzione del contratto.

L'appaltatore sarà altresì responsabile per l'esatta osservanza delle norme suddette anche da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori, nonché da parte degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti di questi ultimi. L'eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del perseguimento delle predette finalità e nel rispetto delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti.

Il Dirigente Responsabile della
Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi
Dott. Massimo Boasso

Firmato digitalmente da:
Massimo Boasso
Data: 28/09/2026 14:54:31